LEGGE 3 novembre 2016, n. 210

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. (16G00223)

(GU n.273 del 22-11-2016)

Vigente al: 23-11-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 novembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein, qui di seguito indicati quali "le Parti Contraenti",

considerando che le Parti Contraenti desiderano sviluppare ulteriormente le loro relazioni cooperando nel reciproco interesse nel settore fiscale;

considerando che le Parti Contraenti desiderano rafforzare la loro capacita' di applicare le rispettive normative fiscali; e

considerando che le Parti Contraenti desiderano stabilire i termini e le condizioni che disciplinano lo scambio di informazioni in materia fiscale

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti Contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, comprese le informazioni verosimilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari in relazione a dette persone. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Articolo 2

Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorita' o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3

Imposte considerate

(1) Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) nel Principato del Liechtenstein:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Erwerbssteuer);
- l'imposta sul reddito delle societa' (Ertragssteuer);
- le imposte societarie (Gesellschaftssteuem);
- le imposte sulle plusvalenze immobiliari (Grundstücksgewinnsteuer);
- l'imposta sul patrimonio (Vermödgenssteuer);
- l'imposta cedolare (Couponsteuer);
- l'imposta sul valore aggiunto (Mehrwertsteuer);

b) in Italia:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- l'imposta sul reddito delle societa' (IRES);
- l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP);
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- l'imposta sulle successioni;

- l'imposta sulle donazioni;
- l'imposta sui premi assicurativi;
- l'imposta sulle transazioni finanziarie;
- l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE);
- l'imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero (IVAFE);
- le imposte sostitutive.

(2) Il presente Accordo si applica anche a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresi' ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti se le autorita' competenti delle Parti Contraenti concordano in tal senso. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate di comune accordo dalle Parti Contraenti mediante uno scambio di lettere. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle imposte oggetto del presente Accordo ed alle relative misure connesse alla raccolta delle informazioni.

Articolo 4

Definizioni

(1) Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente:

a) il termine "Principato del Liechtenstein", usato in senso geografico, designa il territorio sul quale il Principato del Liechtenstein esercita la propria sovranita';

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;

c) l'espressione "autorita' competente" designa:

aa) nel Principato del Liechtenstein, il Governo del Principato del Liechtenstein o un suo rappresentante autorizzato;

bb) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze;

d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una persona giuridica, un'eredita' giacente e ogni altra associazione di persone;

e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica, nonche' enti e destinazioni patrimoniali speciali considerati come una persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) l'espressione "societa' quotata in Borsa" designa una societa' la cui principale categoria di azioni e' quotata in una Borsa riconosciuta, che soddisfa i requisiti sostanziali di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non e' implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;

g) l'espressione "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della societa';

h) l'espressione "piano o fondo comune di investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune di investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune di investimento purche' le quote, le azioni o le altre partecipazioni nel fondo o nel piano possano essere prontamente acquistate, vendute o riscattate dal

pubblico. Quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano possono essere prontamente acquistate, vendute o riscattate "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;

i) il termine "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo;

j) l'espressione "Parte richiedente" designa la Parte Contraente che richiede le informazioni;

k) l'espressione "Parte interpellata" designa la Parte Contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;

l) l'espressione "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

m) il termine "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;

n) l'espressione "questioni fiscali" designa tutte le questioni fiscali, ivi compresi i reati tributari;

o) l'espressione "reati tributari" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente;

p) l'espressione "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

(2) Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorita' competenti non convengano su un significato comune ai sensi dell'articolo 10 del presente Accordo, hanno il significato che ad esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte Contraente, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in detta Parte Contraente sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte Contraente.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

(1) L'autorita' competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta della Parte richiedente le informazioni per le finalita' indicate all'articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata necessiti o meno di tali informazioni ai propri fini fiscali o che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata.

(2) Se le informazioni in possesso dell'autorita' competente della Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle di soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure rilevanti per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata possa, in quel momento, non necessitare di dette informazioni ai propri fini fiscali.

(3) Se specificamente richiesto dall'autorita' competente della Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata fornisce le informazioni ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

(4) Ciascuna Parte Contraente assicura che le proprie autorita' competenti, in conformita' ai termini del presente Accordo, abbiano

l'autorita' di ottenere e fornire su richiesta:

a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che opera in qualita' di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;

b) informazioni riguardanti la proprieta' nominale ed effettiva di societa' di capitali, societa' di persone e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprieta' su tutte queste persone in una catena della proprieta'; e,

aa) nel caso di piani o fondi comuni di investimento, le informazioni su quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano;

bb) nel caso dei trust, le informazioni su disponenti, fiduciari, guardiani, beneficiari e ogni altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul trust;

cc) nel caso di ogni altra persona giuridica o figura giuridica diversa da un trust (ad esempio, fondazione, Anstalt), le informazioni su ogni persona equivalente o su ogni persona in analoga posizione;

a condizione che il presente Accordo non crei un obbligo per le Parti Contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprieta' con riferimento a societa' quotate in Borsa o a piani o fondi comuni di investimento pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficolta'.

(5) L'autorita' competente della Parte richiedente fornisce per iscritto le seguenti informazioni all'autorita' competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi del presente Accordo per dimostrare che le informazioni sono verosimilmente rilevanti per la richiesta:

(a) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine;

(b) il periodo di imposta per cui si richiedono le informazioni;

(c) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;

(d) la questione rilevante ai sensi della legislazione fiscale della Parte richiedente rispetto alla quale sono richieste le informazioni;

(e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute nella Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

(f) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;

(g) una dichiarazione attestante che la richiesta e' conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che - qualora le informazioni richieste fossero presenti nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorita' competente di quest'ultima potrebbe ottenere dette informazioni ai sensi della legislazione o nel corso della normale prassi amministrativa della Parte richiedente, e che la richiesta e' conforme al presente Accordo;

(h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficolta'.

(6) L'autorita' competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel piu' breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorita' competente della Parte interpellata deve:

a) confermare per iscritto all'autorita' competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorita' competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;

b) qualora l'autorita' competente della Parte interpellata non

sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, compreso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilita', la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

Articolo 6

Verifiche fiscali all'estero

(1) Con ragionevole anticipo, la Parte richiedente puo' chiedere alla Parte interpellata di consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente entrino nel territorio della Parte interpellata per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone fisiche o di altre persone interessate. L'autorita' competente della Parte interpellata deve notificare all'autorita' competente della Parte richiedente l'ora e il luogo dell'incontro con le persone fisiche interessate.

(2) Su richiesta dell'autorita' competente della Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella Parte interpellata.

(3) Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l'autorita' competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel piu' breve tempo possibile, notificare all'autorita' competente della Parte richiedente l'ora e il luogo della verifica, l'autorita' o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale sono prese dalla Parte interpellata che conduce la verifica.

Articolo 7

Possibilita' di rifiutare una richiesta

(1) L'autorita' competente della Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta della Parte richiedente se

a) la richiesta non e' conforme al presente Accordo e, in particolare, se non sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 5; oppure

b) la divulgazione delle informazioni richieste e' contraria all'ordine pubblico della Parte interpellata.

(2) Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte interpellata l'obbligo

a) di fornire informazioni soggette a legal privilege, oppure informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, a condizione che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo; oppure

b) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alle proprie prassi amministrative, a condizione che la disposizione del presente sotto-paragrafo non pregiudichi gli obblighi di una Parte contraente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del presente Accordo.

(3) Una richiesta di informazioni non puo' essere rifiutata a motivo del fatto che la pretesa fiscale da cui si origina la richiesta e' oggetto di controversia.

(4) La Parte interpellata non ha l'obbligo di ottenere e fornire

informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione o nel corso della propria normale prassi amministrativa in risposta ad una valida richiesta avanzata in analoghe circostanze dalla Parte interpellata ai sensi del presente Accordo.

(5) La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Articolo 8

Riservatezza

(1) Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorita' competenti delle Parti Contraenti sono tenute segrete.

(2) Tali informazioni possono essere comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) delle Parti Contraenti che trattano le finalita' specificate all'articolo 1, e possono essere utilizzate da dette persone o autorita' soltanto per tali finalita'. Per tali finalita' le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

(3) Tali informazioni non possono essere utilizzate per finalita' diverse da quelle indicate all'articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata.

(4) Le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo non devono essere comunicate a nessun altro Stato o territorio che non sia Parte del presente Accordo se non previo esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata.

(5) I dati personali possono essere trasmessi nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e fatte salve le disposizioni di legge della Parte che li fornisce.

Articolo 9

Costi

(1) I costi ordinari sostenuti per fornire le informazioni sono a carico della Parte interpellata. I costi straordinari sostenuti per fornire le informazioni sono a carico della Parte richiedente. Le autorita' competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente articolo, ed in particolare l'autorita' competente della Parte interpellata consultera' l'autorita' competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

(2) I 'costi straordinari' non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Articolo 10

Procedura amichevole

(1) Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti Contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione del presente Accordo, le autorita' competenti faranno del loro meglio per risolvere la

questione di comune accordo.
(2) Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, le autorita' competenti delle Parti Contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi del presente Accordo.
(3) Le autorita' competenti delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente articolo.
(4) Le Parti Contraenti possono concordare anche altre modalita' di risoluzione delle controversie.

Articolo 11

Protocollo

L'allegato Protocollo e' parte integrante del presente Accordo.

Articolo 12

Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. La data rilevante sara' il giorno in cui e' ricevuta l'ultima notifica.
(2) Alla data dell'entrata in vigore il presente Accordo avra' effetto per tutte le richieste concernenti atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della firma.

Articolo 13

Denuncia

(1) Il presente Accordo restera' in vigore fino alla denuncia; ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo notificandone la cessazione per iscritto all'autorita' competente dell'altra Parte Contraente.
(2) Detta denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte Contraente.
(3) A seguito della denuncia del presente Accordo, le Parti Contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni fornite e ricevute ai sensi dell'Accordo stesso.
Il presente Accordo opera sulla base della legislazione interna di ciascuna Parte e in conformita' degli obblighi di diritto internazionale applicabili e degli obblighi derivanti dall'appartenenza di entrambe le Parti allo Spazio Economico Europeo e, per quanto riguarda l'Italia, in conformita' degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 26 febbraio 2015, in due originali, nelle lingue italiana, tedesca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale

All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato del

Liechtenstein (le "Parti Contraenti") sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale (l'"Accordo"), i sottoscritti hanno concordato che le seguenti disposizioni formano parte integrante dell'Accordo.

1. Con riferimento all'articolo 6, paragrafo 1 dell'Accordo, resta inteso che le disposizioni ivi contenute avranno effetto a partire dalla data in cui il Liechtenstein notifichera' per iscritto l'entrata in vigore delle disposizioni interne che consentono a rappresentanti dell'autorita' competente italiana di entrare nel territorio del Liechtenstein ai fini delle verifiche fiscali all'estero.

2. Con riferimento all'articolo 12, le Parti Contraenti convengono che la disposizione di cui al paragrafo 2 e' intesa a includere la comunicazione di informazioni sui saldi di conto (o valori) generati dalla data della firma dell'Accordo e mantenuti presso un'istituzione finanziaria situata in una delle Parti Contraenti, ma non e' limitata a tale comunicazione.

3. Le comunicazioni formali, comprese le richieste di informazioni, effettuate in relazione o ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, saranno indirizzate per iscritto direttamente all'autorita' competente dell'altra Parte Contraente agli indirizzi di seguito indicati, o ad altro indirizzo eventualmente di volta in volta notificato da una Parte Contraente all'altra. Ogni successiva comunicazione relativa a richieste di informazioni avverra' per iscritto tra le autorita' competenti sopra menzionate o tra i loro enti autorizzati, fatta salva la possibilita' di consultarsi direttamente.

Autorita' Competente per il Principato del Liechtenstein:
Fiscal Authority
Heiligkreuz 8
P.O. Box 684
9490 Vaduz
Liechtenstein

Autorita' Competente per l'Italia:
Ministero dell'economia e delle finanze
Direttore generale delle finanze
Dipartimento delle finanze
via dei Normanni 5
00184 Roma (Italia)

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 26 febbraio 2015, in due originali, nelle lingue italiana, tedesca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein, avendo firmato in data odierna l'Accordo, con relativo Protocollo, sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale, qui di seguito "l'Accordo":

- riconoscendo le reciproche legittime pretese fiscali e la necessita' di avere certezza che i contribuenti di entrambi i Paesi aventi attivita' all'estero adempiano pienamente ai propri obblighi fiscali;
- prendendo atto che il Liechtenstein si e' impegnato a rispettare lo standard dell'OCSE in materia fiscale e che persegue una strategia globale di compliance fiscale che include il supporto ai clienti italiani degli intermediari finanziari del Liechtenstein affinche' regolarizzino la propria posizione fiscale;
- precisando che gli "intermediari finanziari del Liechtenstein"

sono istituzioni finanziarie situate nel Liechtenstein;

- prendendo atto che i contribuenti italiani hanno la possibilita' di regolarizzare la propria posizione fiscale per le attivita' non dichiarate detenute presso intermediari esteri, relativamente a tutti gli anni di imposta ancora accertabili, attraverso un programma nazionale di collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure Programme, VDP) disponibile dal 1° gennaio 2015. Coloro che aderiranno a tale programma non saranno soggetti a determinate sanzioni penali e amministrative sulla base delle condizioni ed entro i limiti previsti dal programma di collaborazione volontaria (articolo 5-quinquies della legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186), e resteranno liberi di depositare le proprie attivita' in qualsiasi Stato o giurisdizione;

- disponendo che gli intermediari finanziari del Liechtenstein chiederanno ai propri titolari di conto residenti in Italia di rilasciare, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, un'autorizzazione che dimostri che essi hanno aderito al programma italiano di collaborazione volontaria oppure di fornire una risposta positiva circa la regolarita' delle attivita' depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana;

- concordando che il significato dell'espressione "conti detenuti" presso un intermediario finanziario del Liechtenstein e' conforme al significato di "conti mantenuti" cosi come definito nel Commentario dell'OCSE sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard), in particolare ai paragrafi 62 e 63 della Sezione VIII e al paragrafo 5 della Sezione IX;

- prendendo atto le richieste di gruppo ai sensi del presente Protocollo sono intese in conformita' con lo standard dell'OCSE come riportato nel Commentario del 2012 all'articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione Fiscale, basato sullo schema di comportamento di clienti italiani che cercano di evadere i propri obblighi fiscali a partire dalla data della firma dell'Accordo;

- concordando che le richieste di gruppo riguardano il periodo dalla data della firma dell'Accordo fino alla data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE tra Italia e Liechtenstein;

- convenendo che l'Italia e il Liechtenstein riesamineranno lo schema delle richieste di gruppo dopo la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, se necessario;

hanno concordato che le seguenti disposizioni aggiuntive fanno parte integrante dell'Accordo:

Articolo 1

1. Il Liechtenstein consente le richieste di gruppo relative ai conti detenuti da un titolare di conto residente in Italia presso intermediari finanziari del Liechtenstein per il periodo intercorrente tra la data della firma dell'Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE tra Liechtenstein e Italia.

2. Fino a quando non saranno attuate in Liechtenstein le procedure di adeguata verifica (due diligence) previste dal modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard), le procedure di adeguata verifica (due diligence) utilizzate per identificare titolari di conto residenti in Italia ai fini delle richieste di gruppo si basano sulla legislazione antiriciclaggio del Liechtenstein e su ogni altra rilevante disposizione del Liechtenstein in vigore alla data in cui e' effettuata l'adeguata verifica (due diligence).

Articolo 2

Le richieste di gruppo di cui all'articolo 1 si applicano ai seguenti casi di azione o di mancata azione da parte di titolari di conto residenti in Italia:

(1) "Conti chiusi"

I "conti chiusi" sono conti detenuti da titolari di conto residenti in Italia e chiusi tra la data della firma dell'Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE tra Italia e Liechtenstein, indipendentemente da quando sono stati aperti tali conti. Cio' include i conti chiusi laddove le attivita' sono trasferite presso qualsiasi altra istituzione finanziaria e/o sono oggetto di prelievi in contanti.

Un conto chiuso non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:

i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l'autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all'intermediario finanziario del Liechtenstein;

ii. le attivita' sono state trasferite presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l'Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE.

(2) "Conti sostanzialmente svuotati"

I "conti sostanzialmente svuotati" sono conti detenuti da titolari di conto residenti in Italia che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) sono mantenuti alla data della firma dell'Accordo;

b) sono ancora in essere alla data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria;

c) presentano un saldo di conto superiore a 15.000 euro alla fine del mese che precede la data della firma dell'Accordo;

d) presentano, alla fine del mese della data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria o, se successivo, al 31 dicembre 2015, un saldo di conto sostanzialmente inferiore al saldo di conto indicato alla lettera c).

Il saldo di conto di cui alla lettera d) e' sostanzialmente inferiore se e' inferiore del 50% del saldo di conto indicato alla lettera c).

Un conto sostanzialmente svuotato non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:

i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l'autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all'intermediario finanziario del Liechtenstein;

ii. le attivita' sono state trasferite presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l'Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE.

(3) "Conti inattivi"

I "conti inattivi" sono tutti gli altri conti che non sono stati chiusi o sostanzialmente svuotati detenuti, da un titolare di conto residente in Italia, alla data della firma dell'Accordo e mantenuti alla data dell'attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell'OCSE tra Italia e Liechtenstein.

Un conto inattivo non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:

i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l'autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all'intermediario finanziario del Liechtenstein;

ii. il titolare di conto residente in Italia ha fornito una

risposta positiva, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, alla richiesta dell'intermediario finanziario del Liechtenstein circa la regolarita' delle attivita' depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana.

Fatto a Roma, il 26 febbraio 2015, in due originali, nelle lingue italiana, tedesca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN
ON THE EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocol
to the Agreement between the Government of the Italian Republic
and the Government of the Principality of Liechtenstein
on the exchange of information on tax matters

Parte di provvedimento in formato grafico

ADDITIONAL PROTOCOL
TO THE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN
ON THE EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS

Parte di provvedimento in formato grafico